COMUNE DI GENOVA

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2018

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio Comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
   a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
   b. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna, di Enti pubblici o privati, controllati o partecipati;
   c. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o di Consigliere Municipale;
   d. per le designazioni in società quotate in borsa oppure, nel caso ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, nonché in Enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

3. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico, fatta salva l'applicazione della disciplina sulla proroga degli organi, ai sensi di legge.

Art. 2 Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi di legge.

3. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire incarichi di cui ai presenti indirizzi:
   a. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli Enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
   b. i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
   c. i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione contrattuale con l'Ente nel quale rappresentano il Comune.

4. Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto dell'Ente in cui è stato nominato, di decadenza dall'incarico.

5. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza, secondo le previsioni di cui al comma 4.

6. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3 Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.

3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4 Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità, in oggi previste per le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.

2. Le nomine effettuate dal Comune negli Enti diversi dalle società partecipate tendono, per quanto possibile, a garantire il rispetto della parità di accesso di genere e di pari opportunità.

Art. 5 Elenco delle candidature

1. A seguito della pubblicazione degli avvisi annuali o specifici, il Gabinetto del Sindaco predispone un Elenco delle candidature pervenute, in relazione all'Ente, azienda o istituzione cui l'avviso si riferisce.

Art. 6 Nomine e designazioni di competenza del Sindaco

6.1Pubblicizzazione

1. All'inizio di ogni anno il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio, che lo trasmette ai Consiglieri, 1'avviso con l'elenco delle nomine da effettuarsi entro l'anno, con l'indicazione delle relative scadenze.

2. Tale avviso è pubblicato per 15 giorni all'Albo *online* del Comune e nell'apposita sezione del sito istituzionale. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione è ridotto a sette giorni.

3. In caso di sopravvenuta necessità di procedere a nuove nomine in corso d'anno, il Sindaco provvede tramite specifico avviso a darne immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio, che procede ai sensi di quanto sopra.

6.2 Presentazione delle candidature

1. Le candidature, indirizzate al Sindaco nei termini indicati nell'avviso annuale o nei singoli avvisi, sono corredate dal *curriculum* e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, nonché dalla dichiarazione dell'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ovvero dall'impegno a rimuovere le incompatibilità entro il termine di cui all'art. 2, comma 4 dei presenti indirizzi.

6.3. Esame delle candidature

1. Il Sindaco, entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai *curricula* dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel

presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai consiglieri componenti la Prima Commissione e ai Capigruppo consiliari.

2. Ogni Consigliere componente della Prima Commissione, entro i sette giorni successivi al ricevimento delle candidature, sulla base della documentazione ricevuta, ha facoltà di chiedere, motivando, la convocazione della Prima Commissione, qualora intenda formulare osservazioni di carattere non vincolante in merito alle candidature stesse.

3. La Commissione, valutate le osservazioni formulate dai Consiglieri, rimette le candidature al Sindaco.

4. Qualora nessun Consigliere chieda la convocazione della Commissione entro i termini di cui al comma 2, il Sindaco può effettuare la nomina o la designazione.

6.4 Nomina o designazione da parte del Sindaco

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, anche in ragione della fiduciarietà dell'incarico, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.

2. Le nomine o designazioni, unitamente alle candidature pervenute, ove già non trasmesse ai sensi dell'art. 6.3, sono immediatamente comunicate alla Presidenza del Consiglio, che ne fornisce informazione ai Consiglieri comunali ed al Presidente della Prima Commissione consiliare.

3. Ai fini di cui al primo comma, l'interessato presenta una dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità con l'incarico. La dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico ai sensi di legge.

4. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo *online* per 15 giorni consecutivi.

Art. 7 Nomine e/o designazioni di competenza del Consiglio Comunale

7.1 Pubblicizzazione

1. Il Presidente del Consiglio comunica all'inizio dell'anno al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e al Presidente della Prima Commissione consiliare, l'elenco delle nomine di competenza consiliare da effettuarsi entro l'anno.

2. Tale avviso è pubblicato per 15 giorni all'Albo *online* del Comune e nell'apposita sezione del sito istituzionale. In caso di nomina urgente, il termine di pubblicazione è ridotto a sette giorni.

7.2 Presentazione delle candidature

1. Le candidature, indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, sono corredate dal *curriculum* e dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, nonché dalla dichiarazione dell'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ovvero dall'impegno a rimuovere le incompatibilità entro il termine di cui all'art. 2, comma 4 dei presenti indirizzi.

7.3 Nomina o designazione da parte del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio richiede al relativo Presidente la convocazione della Prima Commissione consiliare, per l'esame delle candidature pervenute.

2. Gli interessati alla nomina/designazione presentano una dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità con l'incarico. La dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico ai sensi di legge.

3. La Commissione, esaminate le candidature, visti i *curricula* e valutato ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, esprime parere sulle candidature stesse e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.

4. A seguito dell'esame istruttorio in sede di Commissione, il Consiglio comunale procede alle nomine e/o designazioni con voto segreto.

Art. 8 Doveri inerenti l'esercizio della carica

1. Nell'esercizio della carica di rappresentanti del Comune, coloro che sono stati nominati o designati sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi della Giunta e del Consiglio Comunale ed alle direttive del Sindaco, assicurando la corretta rappresentanza degli interessi del Comune.

2. Entro un mese dalla nomina o designazione, i rappresentanti nominati o designati in Enti nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento sono tenuti a far pervenire al Comune

una dichiarazione relativa alla determinazione del compenso e all'eventuale incarico assunto.

3. I rappresentanti del Comune presentano, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte, o quando il Sindaco o i Consiglieri comunali ne facciano richiesta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'Ente.

Art. 9 Revoca

1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale possono revocare le nomine di propria competenza in caso di:
   a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
   b. incompatibilità sopravvenuta;
   c. comportamenti contradditori o omissivi, o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio Comunale per i settori in cui operano gli Enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
   d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'Ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
   e. venir meno del rapporto fiduciario rispettivamente con il Sindaco e con il Consiglio Comunale.

2. Di ogni provvedimento sindacale di revoca è fornita tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Prima Commissione consiliare ed ai singoli Consiglieri.

3. Il Consiglio comunale fornisce tempestiva comunicazione al Sindaco dei provvedimenti di revoca emessi.

Art. 10 Pubblicità

1. Le informazioni relative alle nomine e designazioni in Enti, aziende, istituzioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di legge sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 11 Norma transitoria e finale

1. I presenti indirizzi entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento approvativo e trovano applicazione relativamente ad avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente all'entrata in vigore degli indirizzi stessi.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati gli "*Indirizzi per le nomine e le designazioni del Comune di Genova negli Enti di competenza*", approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 93 del 10.12.2009 e successivamente modificati con provvedimenti nn. 46 del 15.6.2010 e 39 del 29.7.2014, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente deliberazione.